



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 31/07/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE - APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore 21:00 presso la Sala Palace – Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano

N°	Nome	Presente	Assente
1	FIORINI MATTIA	X	
2	CAMIA MATTEO	X	
3	CANEPA MONICA	X	
4	GIUDICE GIAN LUCA	X	
5	IOZZO ISABELLA	X	
6	MAGNONE MAXIMILIANO	X	
7	PELUFFO MARINA	X	
8	BONASERA FRANCESCO		X
9	SPIGA SALVATORE		X
10	MARCENARO MATTEO		X
11	RICCOBENE FRANCESCO		X
Totale		7	4

Partecipa con diritto di parola l'Assessore Esterno Signora **Cristiana SECHI**.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Michela GAGGERO**.

Il Sindaco Dott. **Mattia FIORINI**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente Dott. Mattia Fiorini, come da allegato al presente atto;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, con il quale il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31/12/2019 è stato differito al 31/03/2020;

VISTO il D.L. 17/03/2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27, il quale all'articolo 107, comma 2, ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione al 31 luglio 2020;

RICHIAMATO l'art. 57-bis, comma 1 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 c.d. “Decreto Fiscale” che ha disposto l'inserimento dell'art. 683-bis alla Legge 147/2013 stabilendo che: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, [...], approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. [...]”* e considerato che questo ultimo termine era stato rinviato al 30 giugno 2020 dal comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

CONSIDERATO che il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, all'articolo 138 ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147., con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

CONSIDERATA la necessità di rivedere l'attuale assetto regolamentare del Comune di Spotorno costituito da un Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12/06/2014 e successiva modifica apportata con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 7 del 02/03/2016, che contiene le disposizioni comuni applicabili oltre che alla TARI anche all'IMU ed alla TASI (abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020) e da un Regolamento TARI;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: “1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività

produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014 (di seguito Regolamento comunale) e successivamente modificato con deliberazioni n. 17 del 21/05/2015, n. 4 del 02/03/2016, n. 15 del 30/03/2017, n. 16 del 27/02/2018 e n. 14 del 30/03/2019;

VISTO il Regolamento Comunale per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e per il compostaggio domestico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26/07/2019, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/07/2020;

CONSIDERATO che alla luce dell'impianto normativo in vigore dall'anno 2020 occorra trasferire la disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC all'interno del "Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI)" contenente la disciplina locale ad oggi vigente con le modifiche ed integrazioni più avanti esposte nel presente atto;

VALUTATA altresì la necessità di non procedere all'abrogazione del Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12/06/2014 e s.m.i., in quanto applicabile ed efficace in ordine alla regolazione dei rapporti tributari in essere negli anni precedenti al 2020, entro i limiti previsti dalla nuova disciplina;

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

VISTO l'art. 15-bis, comma 1 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, c.d. "Decreto Crescita", che dispone l'utilizzo delle tariffe deliberate per l'anno 2019 ai fini dei versamenti effettuati prima del 1° dicembre e l'utilizzo delle tariffe deliberate per l'anno 2020 ai fini dei versamenti effettuati dopo il 1° dicembre, rendendo di fatto obbligatorio per gli enti la fissazione di scadenze precedenti e successive al 1° dicembre;

RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina il tributo alla luce delle recenti novità legislative, apportando al Regolamento vigente le opportune variazioni ed integrazioni, così come riportate nell'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, allo scopo di uniformare le disposizioni in esso contenute con quelle stabilite dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto segue:

- indicazione delle scadenze di versamento del tributo sulla base di quanto disciplinato dal richiamato "Decreto Crescita";
- introduzione della disciplina stabilita dalla Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 443/2019/R/Rif;
- modifica della disciplina inerente alla riduzione della quota variabile del tributo concessa alle utenze non domestiche per avvio al riciclo dei rifiuti sulla base della sentenza del Consiglio di Stato n. 585/2018 che vieta la fissazione di un limite massimo a detta riduzione;
- disciplina delle agevolazioni concesse alle utenze non domestiche in relazione alle gravi ricadute economiche derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e s.m.i., alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *"15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *"Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono - e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 - a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno"*;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità,

ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

RILEVATO che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1^a Commissione Consigliare nella seduta del 28/07/2020;

VISTO il parere rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

VISTO il T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti unanimi favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno, voti espressi nei modi di legge, su 7 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” vigente;

2. di stabilire che il Regolamento così come modificato ai sensi del punto 1, ed approvato nella formulazione di cui all'allegato B) della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3. di non procedere all'abrogazione del Regolamento IUC richiamato in premessa, approvato con D.C.C. n. 16 del 12/06/2014 e s.m.i., in quanto ancora efficace in ordine alla regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti al

2020, laddove le disposizioni siano compatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all'allegato A);

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

5. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 7 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco Presidente
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Gaggero**



COMUNE DI SPOTORNO

Modificare l'articolo 7 “**Determinazione della tariffa di riferimento**”, comma 1 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2019</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune di Spotorno.	1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sulla base del Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.



Modificare l'articolo 13 “**Riduzioni**”, comma 5 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2019</i>	<i>Versione modificata</i>
--	-----------------------------------

<p>5. Alla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. La massima riduzione concessa è pari al 50 per cento della parte variabile della tariffa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti.</p>	<p>5. Alla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. La riduzione della parte variabile della tariffa è concessa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti.</p>
--	---



Modificare l'articolo 14 "**Piano Finanziario**" come segue:

<p>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2019</p>	<p>Versione modificata</p>
<p>1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dal Servizio tributi con la collaborazione del Settore Ambiente del Comune di Spotorno.</p> <p>2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal D.P.R. 158/1999.</p> <p>3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta al soggetto di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.</p>	<p>1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.</p> <p>2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal Metodo Tariffario disciplinato dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.</p>



Modificare l'articolo 17 "**Versamento e riscossione del tributo**", commi 2, 5 e 6 come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2019	Versione modificata
<p>[...]</p> <p>2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.</p> <p>[...]</p> <p>5. Il versamento del tributo è effettuato in 3 rate, con scadenza al 1° luglio, 1° settembre e 1° novembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata.</p> <p>6. Su istanza del contribuente, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere, per gravi motivi e per importi dovuti superiori a 200 €, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nell'avviso è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale</p>	<p>[...]</p> <p>2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.</p> <p>[...]</p> <p>5. Il versamento del tributo è effettuato in 3 rate, con scadenza al 1° luglio, 1° settembre e 2 dicembre. Le prime due rate sono versate rispettivamente nella misura del 50% e del 40% sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente. L'ultima rata è versata sulla base delle tariffe deliberate per l'anno in corso.</p> <p>6. Su istanza del contribuente, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere la rateazione dell'importo dovuto sulla base di quanto disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate.</p>

<p>scadenza si applicano gli interessi al tasso legale.</p>	<p>7. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.</p> <p>8. Non si procedere all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.</p>
---	---



Modificare l'articolo 21 "**Norme transitorie e finali**", aggiungendo dopo il comma 3, i commi 3-bis e 3-ter come segue:

3-bis. Per il solo anno 2020, il versamento del tributo è effettuato in 3 rate, con scadenza al 1° ottobre, 1° novembre e 2 dicembre. Le prime due rate sono calcolate sulla base delle tariffe in vigore per l'anno 2019, nella misura del 33,3% mentre l'ultima rata è determinata a saldo e conguaglio, sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2020.

3-ter. Per l'anno 2020, il tributo applicato alle utenze non domestiche, sia nella quota fissa che nella quota variabile, è ridotto del 33,3% in relazione alle gravi ricadute economiche derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19. La copertura di dette riduzioni è assicurata tramite il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. La riduzione è applicata d'ufficio all'interno degli avvisi di pagamento relativi all'annualità 2020 e di fatto esonera le utenze non domestiche dal versamento della prima rata di acconto di cui al comma precedente.



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 16 DEL 16/07/2020

—
**OGGETTO: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE - APPROVAZIONE****

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 17/07/2020

MARZOCCA MARIANNA / ArubaPEC
S.p.A.AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

—

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 21 del 31/07/2020

Oggetto: *REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE - APPROVAZIONE.*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)**

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 12/09/2020.

Data, 28/08/2020

L'INCARICATO
SCIANDRA PIETRO / INFOCERT SPA